(In questo allegato le parole "falde in pressione" sono state sostituite dalle parole "falde profonde", dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 1/2004.)

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CESSAZIONE DEL PRELIEVO

I. Oggetto e ambito di applicazione

A. Il presente allegato detta le procedure da porre in atto e gli adempimenti posti in capo ai titolari delle derivazioni idriche per le quali è stata richiesta la concessione preferenziale o il riconoscimento nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'articolo 5 del presente regolamento, fatto salvo -ove ne ricorrano i presupposti -quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, sesto capoverso del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.

II. Derivazioni da corpo idrico superficiale, da sorgente o da trincea drenante

A. Al verificarsi di una delle fattispecie previste dall'articolo 5 del presente regolamento, il titolare della derivazione è tenuto a rimuovere gli eventuali dispositivi utilizzati per la medesima e ad eseguire, a sua cura e spese, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi nei tempi e nei modi stabiliti dall'amministrazione procedente.

B. Nel caso di opere ubicate in aree protette le modalità di ripristino dei luoghi sono definite dall'autorità procedente, sentito l'ente gestore dell'area protetta interessata.

C. E' fatta salva la facoltà per l'amministrazione procedente di ritenere senza compenso le opere di presa, ove queste siano giudicate indispensabili dall'autorità idraulica per mantenere un corretto assetto idrogeologico del corso d'acqua.

III. Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde profonde

A. Al verificarsi di una delle fattispecie previste dall'articolo 5 del presente regolamento, i titolari di pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde profonde, sono tenuti a rimuovere, a proprie cura e spese, i dispositivi utilizzati per il prelievo nei tempi e nei modi stabiliti dall'amministrazione procedente.

IV. Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde profonde

A. Al verificarsi di una delle fattispecie previste dall'articolo 5 del presente regolamento, i titolari di pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde profonde sono tenuti a procedere, a proprie cura e spese, alla chiusura del pozzo nei tempi e nei modi stabiliti dall'amministrazione procedente tenuto conto di quanto di seguito indicato.

B. La chiusura del pozzo avviene sulla base di un progetto per la messa in sicurezza delle falda. Obiettivo dell'intervento è la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa

rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti in pressione, ovvero provocare la depressurizzazione dell'acquifero profondo.

C. Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve contenere:

a) la successione litostratigrafica di riferimento;

b) lo schema di completamento attuale del pozzo;

c) la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo all'intervento, conindicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;

d) il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria;

e) le modalità di iniezione;

f) le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.

D. La boiacca deve essere iniettata esclusivamente dal fondo a risalire, nonché dall'interno della tubazione di rivestimento senza soluzione di continuità. L'operazione dovrà essere immediatamente completata con la messa in pressione. Qualora venissero utilizzate modalità di abbandono e messa in sicurezza delle falde diverse da quelle tradizionali impieganti boiacche cementizie, tale scelta progettuale dovrà essere dettagliatamente descritta sul piano tecnico e comunque dovrà fornire adeguate garanzie di riuscita dell'intervento attestate dal professionista incaricato.

E. Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:

a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;
d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
e) la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.